



STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA SINALUNGA

Articolo 1

Denominazione, natura giuridica e sede legale

1.1 È costituita, con sede in Sinalunga località Rigaiolo, 81, l'Associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA SINALUNGA", in breve "APS ASD ATLETICA SINALUNGA" (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle attività indicate al successivo articolo 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, salvo l'obbligo di comunicazione alle autorità competenti.

1.2 L'acronimo "Aps" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

1.3 L'Associazione riunisce persone fisiche in misura non inferiore a sette, Associazioni del Terzo settore o Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro nei limiti indicati all'articolo 35, comma 3, D.Lgs. 117/2017 e senza discriminazioni basate su sesso, religione, etnia e condizioni socio-economiche.

1.4 L'Associazione acquisirà il riconoscimento ai fini sportivi mediante l'affiliazione alla FIDAL e/o altre Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Dipartimento sport della Presidenza del CdM, del Coni, del CIP e che potranno operare quali reti associative per l'associazione e dei quali si impegna a osservare Statuto, Regolamenti e delibere degli ordini superiori.

Articolo 2

Scopo e oggetto sociale

2.1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di svolgere in via principale le seguenti finalità:

1. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (articolo 5, comma 1, lettera t), D.Lgs. 117/2017);
2. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo articolo 5, comma 1, lettera u), D.Lgs. 117/2017);
3. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (articolo 5, comma 1, lettera a), D.Lgs. 117/2017).
4. promozione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nonché di istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003, e successive modificazioni (articolo 5, comma 1, lettera d), D.Lgs. 117/2017).

2.2 Le finalità di cui sopra saranno realizzate attraverso l'organizzazione di:

- a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive secondo le norme deliberate dagli Organi Sportivi competenti;
- b) la promozione e la formazione di squadre e di atleti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- c) la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.



d) lo svolgimento di attività di beneficenza;

e) realizzare e favorire la migliore esecuzione ed adempimento dei compiti e delle funzioni relative all'assistenza sanitaria degli Ospedali Riuniti della Valdichiana Senese (loc. Nottola –Montepulciano) con particolare attenzione al reparto di Oncologia; l'Associazione opererà quindi sia per incrementare e integrare le risorse destinate a tale istituto, sia per migliorare lo standard dei servizi ospedalieri permettendo:

- di fornire un'accoglienza mirata al rispetto della dignità umana;
- di assicurare il miglior livello possibile di comfort che non significa lusso ma costituisce parte integrante del processo di cura;
- di garantire ambienti sicuri e gradevoli anche per chi ci lavora;
- di contribuire, se necessario, alla formazione degli operatori e al potenziamento della strumentazione.

L'Associazione per evidenti ragioni legate alla particolarità del proprio oggetto opererà prevalentemente nell'ambito del territorio della provincia di Siena.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021

2.3 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale di cui all'articolo 6, D.Lgs. 117/2017. Analogamente rispetterà, per le attività sportive, i limiti di cui all'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.. Il consiglio direttivo sarà competente a determinare le attività diverse che potranno essere svolte, oltre alle seguenti:

- attività ricreative in favore dei propri soci e tesserati correlate allo scopo sociale, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali.

2.4 Essa potrà, inoltre, reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2.5 L'Associazione può esercitare iniziative ed attività, anche organizzate e continuative, di raccolta fondi per le proprie attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente Statuto, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, D.Lgs. 117/2017, e successive modificazioni e integrazioni.



Articolo 3

Patrimonio ed entrate

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono a essa a qualsiasi titolo;
- c) da elargizioni, erogazioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) dagli eventuali avanzi netti di gestione.

3.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati, tesserati e terzi
- b) contributi e liberalità di associati, terzi, e di enti privati o pubblici;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) cessione di pubblicazioni a cura dell'Associazione nell'ambito della sua attività di divulgazione culturale;
- e) proventi derivanti da attività diverse di cui al precedente punto 2.3.

3.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3.4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3.5 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi da parte dei soci, sia all'atto dell'adesione iniziale sia negli esercizi successivi.

3.6 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 4

Associati: requisiti e procedura di ammissione

4.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione persone fisiche, altri ETS, Associazioni ed enti senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

4.2 L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno 7 persone fisiche socie o 3 associazioni di promozione sociale socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4.3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del consiglio direttivo.

4.4 Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con decisione definitiva. Il nominativo del nuovo socio è senza indugio annotato nel libro degli associati.

4.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.



4.6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;

4.7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo Statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti a osservare lo Statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4.8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

4.9 Gli associati minori di età esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Articolo 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 Oltre che per morte, la qualifica di associato si perde per recesso o per esclusione.

5.2 L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

5.3 Gli associati decadono, previa delibera del consiglio direttivo, dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

5.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Articolo 6

Obblighi assicurativi

6.1 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 7

Volontari e persone retribuite

7.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

7.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



7.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

7.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

7.6 I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

7.7 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 8

Organi dell'associazione

8.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

8.2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) l'organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Articolo 9

Assemblea

9.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

9.2 Essa è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese e in regola con il versamento delle quote associative.

9.3 L'assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano.

9.4 L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima convocazione.

L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

9.5 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che a essa compete o le viene sottoposta.

La convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di cui al periodo precedente può essere differita, nei successivi 60 giorni che decorrono dal 30 aprile suindicato, per motivate ragioni indicate nell'avviso di convocazione.

Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli associati in regola con il versamento delle quote associative.

9.6 In assemblea ciascun associato ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'articolo 24, comma 2, CTS.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascuno degli associati presenti può ricevere al massimo 1 delega

9.7 I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9.8 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

9.9 Il presidente nomina tra gli associati il segretario verbalizzante.

9.10 Spetta al presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea e la validità della costituzione dell'assemblea stessa.

9.11 L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

9.12 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.13 Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria chiamata a esprimersi sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

9.14 L'assemblea ordinaria:

- a) nomina i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei relativi regolamenti;
- d) revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo
- e) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'organo di controllo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'associazione;
- h) delibera su ogni altra materia a essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Gli associati minorenni non potranno ricoprire cariche sociali.

9.15 L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

9.16 Le sedute assembleari potranno anche svolgersi da "remoto", mediante mezzi di telecomunicazione o elettronici, purché idonei a garantire la verifica dell'identità dell'associato e la piena partecipazione di quest'ultimo, come disciplinato da apposito regolamento interno.

Consiglio direttivo e presidente

10.1 Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

10.2 Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea. I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire la carica di amministratori in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero ente di promozione sportiva.

10.3 Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

10.4 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, hanno l'obbligo di comunicare al Runts le proprie generalità, nonché i nominativi di coloro cui spetta la rappresentanza dell'ente ex articolo 26, comma 6, D.Lgs. 117/2017.

10.5 Il consiglio direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato dal consigliere neoeletto più anziano; in questa prima riunione, il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il presidente e nomina tra i propri componenti uno o più vice presidenti, il tesoriere e un segretario.

10.6 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10.7 Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il presidente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" sulla base di un Regolamento predisposto dal Consiglio e approvato in assemblea.


10.8 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10.9 Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- i) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- l) ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscano ad altri organi.

10.10 Fatta eccezione per i componenti dell'organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo.

10.11 Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.



Articolo 11

Decadenza del consiglio direttivo e del presidente

11.1 Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti. In caso di mancanza di non eletti il consiglio direttivo rimarrà in carica in organico ridotto;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.

11.2 In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vice presidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

11.3 Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

11.4 In queste ultime ipotesi, il vice presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Articolo 12

Segretario e tesoriere

12.1 Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. A egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

12.2 Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

12.3 Il tesoriere provvede alla tenuta dei libri contabili necessari ed è tenuto a presentare i conti a ogni richiesta del presidente o del consiglio direttivo. Le somme incassate dovranno essere versate presso gli istituti di credito indicati dal consiglio direttivo.

12.4 Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vice presidente. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vice presidente.

Articolo 13

Libri dell'associazione

13.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri previsti dall'articolo 15, D.Lgs. 117/2017:

- a) libro degli associati;

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are three distinct signatures: a large one at the top, a circular one in the middle, and a long, vertical one at the bottom.



- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

13.2 È cura del presidente verificare che i libri siano tenuti regolarmente.

13.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione con le modalità previste da apposito regolamento.

Articolo 14

Esercizio sociale e bilancio

14.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente Statuto. Rimane fermo in ogni caso l'obbligo del deposito presso il Registro unico del Terzo settore competente per territorio, del bilancio regolarmente approvato, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

14.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, CTS, e dunque:
- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 euro (duecentoventimila/00);

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto Ministeriale, ove disponibile;

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6, CTS.

14.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito *internet*.

14.5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a 100.000 euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito *internet* gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

14.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 15

Organo di controllo e revisione legale dei conti

15.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30, CTS, e successive modificazioni e integrazioni, l'assemblea dovrà provvedere alla nomina di un organo di controllo monocratico, composto da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

15.2 L'organo di controllo resta in carica per 3 esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo sia stato ricostituito. I componenti dell'organo di controllo possono essere rieletti. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza ex articolo 2399, cod. civ. e l'articolo 30, comma 5, CTS.

15.3 L'organo di controllo può assistere all'assemblea e alle adunanze del consiglio direttivo.

15.4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

15.5 Ove istituito, l'organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

15.6 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31, CTS, e successive modificazioni e integrazioni, l'assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Articolo 16

I Tesserati

16.1. I tesserati sono le persone fisiche che mediante la procedura di tesseramento aderiscono agli Organismi Sportivi (FSN, DSA, EPS) a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

a. atleti;

b. dirigenti sociali e soci;

c. giudici/arbitri;

d. dirigenti;

e. tecnici, istruttori;

f. altre qualifiche previste dai suddetti Organismi;

g. altri tesserati agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è Affiliata.

16.2. L'Associazione, con l'affiliazione agli Organismi Sportivi, deve garantire ai soci ed ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati.

16.3. I tesserati agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture in uso all'Associazione e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

16.4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

16.5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.

Articolo 17

Scioglimento


17.1 L'associazione ha durata illimitata.

17.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

17.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

17.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ai fini sportivi nel rispetto dell'art. 9, comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18



Clausola compromissoria

18.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il consiglio direttivo incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 19

Norme applicabili

19.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico e di Terzo settore e alle norme in materia di associazioni contenute nel Libro I, cod. civ. e relative disposizioni di attuazione.

19.2 Ogni riferimento al Runts contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di avvenuta iscrizione della associazione.

19.3.

19.4 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

19.5 Il presente Statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.



09 GEN 2014
14 - Atto esente - 3



Verbale dell'Assemblea straordinaria in seconda convocazione dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sinalunga
Il giorno 8/12/2023 alle h. 10,30 in seconda convocazione in C.c. Petruccioli, Torrita di Siena si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sinalunga convocata come previsto dallo statuto vigente con comunicazione del 20 novembre 2023, per trattare il seguente O.d.G.:

- 1) Comunicazioni del presidente;
- 2) Determinazioni in merito alla trasformazione a seguito normative introdotte con la riforma dello sport (d. lgs. n. 36/2021 e s.m.i.) dell'Associazione da ASD Atletica Sinalunga a APS ASD Atletica Sinalunga
- 3) Determinazioni ed approvazione nuovo statuto sociale.

Alle h. 10,40 il presidente Graziano Gubbi chiama alle funzioni di segretario il socio Massimo Tiezzi, verificata la regolare convocazione e che sono presenti, come da firme in calce alla presente delibera, n. 37 soci su n. 56 aventi diritto di voto.

Pertanto ai sensi del vigente statuto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Non avendo comunicazioni da fare il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno andando ad informare i soci sulle motivazioni che hanno portato l'A.S.D. Atletica Sinalunga a dotarsi di un nuovo statuto e soprattutto alla trasformazione da A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) a APS ASD



N° 14
VOL. n. MOD. 3
11/12/2023

Atto esecuto

Associazione Sportiva Dilettantistica
ATLETICA SINALUNGA

(Associazione di promozione sociale sportiva
 di etichetta sportiva) La legge 30/2001 (in forma della
 sport) impone alle ASD di aggiornare gli
 statuti alle nuove normative limitandone
 l'operatività alla sola attività sportiva.
 Avremmo quindi dovuto abbinare tutte le nostre
 iniziative di solidarietà quali "Dai mammoni in corsa"
 per il reparto di oncologia dell'ospedale di Nottola
 e me potremmo ripetere nessuna altra del tipo
 di promozione di computer per la nuova biblioteca del
 Comune retromontato di Belforte del Chienti (MC)
 o acquisto di due libri di teatro per i gruppi
 scolastici dell'istituto comprensivo di Simalunga
 o la staffetta Run4Hope ecc...
 Il Consiglio Direttivo dopo contatti con esperti
 associativisti ha deciso, con un sicuro appoggio
 di adempimenti e burocrazia di trasformare la
 Camosta associazione sportiva in una associazione
 del terzo settore con attività sportiva.
 Si apre il dibattito fra i soci presenti che
 chiedono alcune delucidazioni sulle altre
 trasformazioni dell'associazione e tutti i soci
 interverranno alla discussione si sono dimostrate
 pienamente d'accordo con quanto proposto dal
 presidente e dal vicesp. Pavarotti.
 Il presidente ripete nello la parola porta a
 conoscenza dei soci che la bozza di statuto è
 stata inviata in visione a CESVI e chiede
 mandato all'assemblea di poter appattare
 eventuali mozioni che fossero richieste da
 quest'ultimo. Si procede quindi alla votazione:
 contro l'astensione tutti. Pavarotti, tutti
 le mozioni anche nelle eventuali mozioni
 appostate dal CESVI. Le stesse sono le

segretario vengono incaricati di sottoscrivere il presente atto e l'allegato statuto chiedendoci di dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo statuto.

Alle h. 12,00 il presidente nel dichiarare chiusa l'assemblea straordinaria dei soci ringrazia tutti gli intervenuti.

Il presente verbale viene letto dal verbalizzante all'assemblea il 18.12.2023 alle h. 12,15

FRANINI SERGIO *[Signature]*

DUCHINI OSVALDO *[Signature]*

FARNETANI LIRIO *[Signature]*

MASSA FABIO *[Signature]*

CAFONCELLI ALONSO *[Signature]*

ANTONIO CATAGNA ANTONIO *[Signature]*

CRISTIANO ESPOSITO *[Signature]*

VITI SILVANA *[Signature]*

GIANNA MENCACCI *[Signature]*

TIEZZI ALESSANDRO *[Signature]*

MEARELLI FAUSTO *[Signature]*

RINGRESSI DANIELA *[Signature]*

PONTI PATRIZIA *[Signature]*

BARBUFFI ALBERTO *[Signature]*

PATERNI TOMMASO *[Signature]*

BARBETTI ALESSANDRO *[Signature]*

SALVADORI DOMENICO *[Signature]*

MENCACCI GIANLU *[Signature]*

SEMERARO ANDREA *[Signature]*

RAVAGNOLI TOMMASO *[Signature]*

BUIARELLI GASPARE *[Signature]*

LUCHERONI ANDREA *[Signature]*

DI RENZHE CLAUDIO *[Signature]*

CONTOMORI MAURO *[Signature]*

CASINI FRANCA *[Signature]*

IL VERBALIZZANTE

TIEZZI MASSIMO *[Signature]*

IL PRESIDENTE

GRILLI GRAZIANO *[Signature]*

Associazione Sportiva Dilettantistica
ATLETICA SINALUNGA

